Istituto di Istruzione Superiore

"Carlo Beretta"

Via G. Matteotti,299 – 25063 Gardone V.T. (BS)
Tel 030 8912336 (r.a.) Fax 030 8916121
E-mail: bsis00600c@istruzione.it
www.iiscberetta.edu.it

CODICE INTERNO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO

(REGOLAMENTO)

Art.1 lett. C comma 3 della Legge 17 maggio 2024, n. 70

Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

Delibera del Consiglio di Istituto
n °57 del 6 novembre 2025

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Articolo 2 Costituzione: I fenomeni di bullismo e cyberbullismo si concretizzano in episodi di violenza che ledono i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti all'individuo, in particolare il valore fondamentale della dignità della persona. Conseguentemente, l'impegno a diffondere atteggiamenti rispettosi e accoglienti nei diversi contesti familiare, scolastico e associativo si configura quale dovere inderogabile di solidarietà sociale, promuovendo la consapevolezza dell'importanza della diversità e favorendo lo sviluppo del senso di comunità e responsabilità collettiva.
- Articolo 3 Costituzione: Gli atti di bullismo e cyberbullismo rappresentano manifestazioni di intolleranza e mancata accettazione delle diversità relative all'etnia, religione, caratteristiche psico-fisiche, genere, identità di genere, orientamento sessuale e situazione familiare. L'obbligo della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di natura sociale ed economica che impediscono il pieno sviluppo della persona si traduce nella necessità di adottare interventi mirati al contrasto del bullismo e del cyberbullismo da parte degli enti preposti, quali Ministero dell'istruzione, istituzioni scolastiche, enti territoriali e servizi sanitari, in considerazione del coinvolgimento di soggetti che vivono situazioni di disagio personale e sociale oltre il contesto scolastico.
- Articolo 9 Costituzione: Il contrasto al cyberbullismo richiede approfondimenti nella ricerca scientifica e tecnica volti a incrementare la sicurezza informatica, diffondere competenze tecnologiche e promuovere comportamenti consapevoli e corretti nell'utilizzo della rete.
- Articolo 15 Costituzione: Alcune condotte ascrivibili al cyberbullismo violano la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, come nel caso di accesso illecito agli account privati delle vittime finalizzato alla diffusione di informazioni per danneggiarne la reputazione.
- Articolo 28 Costituzione: Il principio della responsabilità penale e civile dei docenti, in quanto dipendenti pubblici, poggia su tale articolo. In ipotesi di istituti scolastici statali, la responsabilità dell'insegnante si accompagna a quella dello Stato.
- Articolo 30 Costituzione: Ai genitori è attribuita responsabilità civile per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne. Tale responsabilità deriva dalla mancata adozione di azioni correttive, dall'insufficiente educazione (culpa in educando), e dalla vigilanza non adeguata ai bisogni evolutivi del minore (culpa in vigilando).
- Articolo 33 Costituzione: I comportamenti di bullismo influenzano negativamente la libertà di insegnamento dell'arte e della scienza. La scuola, quale luogo principale di acquisizione della conoscenza, deve configurarsi come comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale, orientata ai valori democratici e allo sviluppo integrale della persona, favorendo la formazione alla cittadinanza, il diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità individuali e il recupero delle condizioni di svantaggio, in conformità ai principi costituzionali.
- Articolo 34 Costituzione: Atti di bullismo che colpiscono gli studenti, specialmente in assenza di figure di protezione, possono generare fenomeni di assenteismo e, nei casi più gravi, abbandono scolastico. Queste condotte influenzano negativamente lo stato psicologico, la libertà di apprendimento e il rendimento degli studenti, costituendo una violazione del diritto all'istruzione.
- Articolo 38, comma 3, Costituzione: Il bullismo rivolto a ragazzi con disabilità, per ragioni di diversità e fragilità, viola il diritto all'educazione tutelato costituzionalmente. Le istituzioni sono chiamate a garantire particolare protezione a tali soggetti vulnerabili.

Normativa specifica di riferimento:

- D.P.R. 249/98 e 235/2007: Statuto delle studentesse e degli studenti.

- Direttiva MIUR n. 16/2007: Linee di indirizzo generali e azioni nazionali per la prevenzione e la lotta al bullismo.
- Direttiva MPI n. 30/2007: Indicazioni sull'uso di dispositivi elettronici durante l'attività didattica, sanzioni disciplinari, doveri di vigilanza e corresponsabilità genitori-docenti.
- Direttiva MPI n. 104/2007: Tutela della privacy con riferimento a dispositivi elettronici nelle scuole.
- Legge n. 169/2008.
- Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo (13 aprile 2015).
- L.R. n. 2/2016.
- Legge n. 71/2017: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.
- Nuove linee MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo.
- Legge n. 92/2019.
- Direttiva MIUR n. 1455/06.
- Linee di orientamento per la prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo (18 febbraio 2021).
- Legge n. 70/2024: Prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.
- Artt. 581, 582, 595, 610, 612, 635 Codice Penale e altre fattispecie rilevanti.
- Artt. 2043-2046-2047-2048-2051 Codice Civile.
- Artt. 331-332-333 Codice di Procedura Penale.
- Circolare Ministeriale n. U0003212/2024: Gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo nelle istituzioni scolastiche.
- Circolare Ministeriale n. U0000121/2025: Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo, adempimenti delle istituzioni scolastiche ai sensi della legge n. 70/2024.
- Legge n. 70/2024: Norme e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e cyberbullismo.
- Documento E-policy IIS "C. Beretta": Cyberbullismo, definizione e strategie di prevenzione.

PREMESSA: RILEVANZA FONDAMENTI GIURIDICI PER OPERATORI DELLA SCUOLA FINALITA' DELL'INTERVENTO DELLA SCUOLA E DEGLI ADULTI

I provvedimenti disciplinari devono essere orientati al recupero educativo e sociale dello studente; la collaborazione con la famiglia risulta fondamentale in queste situazioni. Non ridimensionare tali comportamenti dopo il confronto con i genitori è essenziale, viste le rilevanti implicazioni legali.
L'IIS "C.Beretta" applica sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità degli episodi di bullismo o cyberbullismo, al fine di evidenziare chiaramente agli studenti e alle famiglie che tali comportamenti non saranno tollerati.
È opportuno che i genitori adottino un atteggiamento equilibrato, evitando sia la difesa incondizionata dei figli sia la minimizzazione degli eventi. Si riscontrano frequentemente pregiudizi e concezioni errate, spesso profondamente radicati, quali considerare certi comportamenti come parte normale del processo di crescita, oppure attribuire responsabilità alla vittima sulla base della sua presunta incapacità di difendersi o della convinzione che abbia provocato l'accaduto.
È importante evidenziare le possibili conseguenze legali di tali condotte, frequentemente sottovalutate (ad esempio: accedere senza autorizzazione all'account social di un compagno appropriandosi della password configura il reato di furto di identità; la diffusione di messaggi

denigratori può costituire diffamazione; la pubblicazione di fotografie che ritraggono compagni in abiti succinti integra la fattispecie di diffusione di materiale pedopornografico).
L'alleanza fra adulti è pertanto fondamentale per contrastare tali comportamenti.
La conoscenza di determinati elementi giuridici che regolano la condotta degli alunni riveste particolare importanza per gli operatori scolastici. Si ricorda che ai fini dell'azione penale nei confronti di un minore, è indispensabile accertare la sua imputabilità, ovvero valutare la capacità del soggetto di comprendere e intendere le proprie azioni, così da poter essere ritenuto responsabile di un reato e sottoposto a pena. Il principio di imputabilità è sancito dalle seguenti disposizioni normative:

- L'art. 97 del Codice penale stabilisce che il minore infraquattordicenne non è mai imputabile.
- L'art. 98 del Codice penale recita: "È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto 14 anni ma non ancora i 18, se aveva capacità di intendere e di volere."
- Per i minori tra i 14 e i 17 anni, la capacità di intendere e di volere deve essere sempre oggetto di specifico accertamento in relazione al reato commesso, mentre per gli adulti essa è presunta.

Il procedimento penale e i correlativi provvedimenti sono improntati ai principi della giustizia minorile, prevedendo misure e istituti adeguati all'età evolutiva degli adolescenti (ad esempio la messa alla prova, la cancellazione delle accuse). In risposta alla necessità di un organo giudiziario specializzato, il R.D.L. del 20 luglio 1934, n. 1404, ha istituito il Tribunale per i Minorenni.
Questo testo normativo, modificato più volte negli anni, con l'articolo 2 della legge n. 70/2024 ha introdotto nuove "misure rieducative" disciplinate dall'art. 25 del R.D.L. 1404/1934:

- la mediazione (attivabile dal Pubblico Ministero Minorile);
- progetto rieducativo
- affidamento temporaneo ai servizi sociali;
- collocamento temporaneo in struttura;

Il **progetto di intervento educativo** può prevedere la partecipazione ad attività laboratoriali teatrali, corsi di scrittura creativa, musica, attività sportive, artistiche e altre iniziative finalizzate a stimolare rispetto verso gli altri, favorire relazioni sane fra pari e promuovere modalità di comunicazione non violente.
È opportuno ricordare che, ai sensi della Legge 26 aprile 1990 n. 86, gli insegnanti delle scuole statali e paritarie sono considerati pubblici ufficiali in quanto titolari di una funzione disciplinata dal diritto pubblico, caratterizzata dall'esercizio di atti autoritativi e certificativi della pubblica amministrazione. Di conseguenza, **gli insegnanti hanno l'obbligo di segnalare qualsiasi reato commesso da o a danno di minori**.

INTRODUZIONE, OBIETTIVI E FINALITA' DEL CODICE INTERNO

In Italia, il quadro normativo relativo alla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo è stato aggiornato dalla **Legge n. 70 del 17 maggio 2024**, che integra la precedente **Legge n. 71 del 2017**. In questo contesto si colloca il **Regolamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo** del nostro Istituto. Questo Regolamento è stato redatto sia in risposta agli obblighi normativi sia sulla base delle esperienze maturate negli ultimi anni sul tema, coinvolgendo tutto il personale scolastico nella gestione di casi e nella promozione di azioni finalizzate a prevenire, contrastare e affrontare situazioni legate al bullismo e al cyberbullismo. Le diverse componenti scolastiche, in collaborazione con le famiglie e gli enti territoriali, hanno il compito di educare e sorvegliare affinché ogni studente possa seguire il proprio percorso formativo in un ambiente

adeguato. L'IIS "Carlo Beretta" attua pertanto azioni formative e educative e stabilisce norme di comportamento volte a tutelare il benessere degli studenti. La legge 17 maggio 2024, n. 70, all'art. 1, modifica la legge n. 71/2017 ampliandone il campo d'applicazione dalla sola prevenzione e contrasto del cyberbullismo a quella del bullismo in generale e prevede l'obbligo, per ciascun istituto scolastico, di adottare un codice interno specifico. Inoltre, il dirigente scolastico che venga a conoscenza, nell'esercizio della sua funzione, di episodi riconducibili a bullismo o cyberbullismo, salvo che il fatto costituisca reato, è tenuto a informare i genitori dei minori coinvolti e ad applicare le procedure definite dalle linee di orientamento ministeriale, promuovendo iniziative educative adeguate.

BREVE ANALISI SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO

Una scarsa conoscenza delle proprie emozioni e soprattutto l'incapacità di gestirle possono creare molti problemi nel rapporto con gli altri. Un esempio emblematico, in questo senso, è rappresentato dal fenomeno del bullismo. Ma cosa si intende esattamente con la parola "bullismo"? Il termine nella sua etimologia originaria inglese significa "compiere aggressioni fisiche o verbali ripetute e violente nei confronti di un compagno più piccolo meno forte" E' oggetto di bullismo chi riceve ripetutamente insulti, minacce, spintoni, calci e pugni, ma anche viene ridicolizzato con soprannomi antipatici o crudeli, chi è oggetto di pettegolezzi o dicerie verbali o scritte (e diffuse, magari attraverso i mezzi telematici), chi viene offeso per il proprio aspetto fisico, la sua religione o provenienza etnica, chi è escluso dalle amicizie e dai giochi con l'intento di isolarlo. Gli episodi di bullismo hanno come protagonisti **il bullo** e la **vittima**, due ruoli opposti ma complementari, a cui si aggiunge quello degli **spettatori**, ovvero i compagni di classe o gli altri componenti il gruppo. Questi ultimi hanno un'importanza fondamentale, in quanto possono sostenere il bullo e isolare la vittima o, al contrario, isolare il bullo e schierarsi dalla parte della vittima. Dal comportamento di chi assiste a storie di questo genere dipende spesso la sorte della vittima. Perché si possa parlare di bullismo e non di semplice litigio tra amici devono verificarsi due condizioni: la sproporzione di forze di bullo e vittima e la frequenza con cui i maltrattamenti si ripetono. Si può parlare di bullismo, e non di semplici giochi o contese tra amici, quando le minacce e le molestie sono frequenti e continuate e c'è squilibrio di forza tra chi molesta e chi è molestato, quando il molestato, insomma, non può o non riesce a difendersi per motivi fisici o caratteriali. Se un ragazzo, ad esempio, subisce ripetutamente delle prepotenze da un altro ragazzo o da un gruppo di ragazzi che gli dicono cose cattive o offensive, se riceve colpi, pugni, calci, minacce, se trova bigliettini o messaggi con offese o parolacce, se viene escluso o calunniato con pettegolezzi o scherzi imbarazzanti, è oggetto di bullismo. È diverso il caso in cui due ragazzi della stessa età o della stessa forza litigano tra di loro o fanno la lotta. Nel bullismo, infatti, il prepotente sceglie come vittima un ragazzo di cui sa che non è in grado di difendersi. Questo fenomeno, peraltro, non riguarda affatto solo i maschi: la realtà ci racconta di rapporti identici tra le ragazze come veri e propri episodi di bullismo. Anche senza ricorrere alla violenza fisica (da non escludere a priori) le ragazze possono essere altrettanto prepotenti, ad esempio, ghettizzando o escludendo una compagna, mettendo in giro voci spiacevoli sul suo conto, deridendola per il suo aspetto fisico o diffondendo pettegolezzi su di lei.

IL BULLO, LA VITTIMA E GLI SPETTATORI:

A volte il bullo proviene da una realtà familiare difficile o da altri contesti difficili. Molto spesso (lo vediamo anche nella nostra istituzione e dai dati statistici), si tratta di ragazzi c.d. "normali" che vivono apparentemente in una famiglia senza particolari problemi. In quel caso può essere la noia del benessere e uno sciocco desiderio di trasgressione che portano a contravvenire alle regole della convivenza. Le vittime sono invece generalmente ragazzi timidi e un po' insicuri che hanno una

scarsa stima di sé e degli altri. L'autostima, infatti, permette alle persone di avere fiducia in sé stesse, rendendole capaci di prendersi cura di sé e degli altri, senza per questo danneggiare qualcuno o prevaricarlo imponendo la propria personalità. Il comportamento aggressivo è invece quello di chi cerca di soddisfare a ogni costo le proprie esigenze e di affermare i diritti anche a discapito delle relazioni importanti: amicizia, amore, famiglia ecc. Queste persone sono spesso insoddisfatte di sé stesse. Gli spettatori, infine, sono gli altri compagni di classe i quali, non aiutano la vittima o semplicemente, facendo finta di niente di quanto accade in classe e fuori, finiscono per essere complici del bullo, attivamente e non passivamente.

IL CYBER BULLISMO O BULLISMO ELETTRONICO.

Negli ultimi anni, l'evolversi delle tecnologie ha generato una nuova forma di bullismo, il cosiddetto cyberbullismo o bullismo elettronico, un fenomeno preoccupante perché molto diffuso e in rapida espansione. A differenza del bullismo tradizionale, in cui il bullo esercita direttamente nei confronti della vittima violenze di tipo fisico o sociale, in questa nuova forma di aggressività il cyberbullo molesta "indirettamente" la vittima attraverso la posta elettronica, la messaggistica istantanea, i blog, i social network e ogni altro mezzo offerto dalle tecnologie elettroniche e informatiche. La differenza più vistosa con il bullismo tradizionale è rappresentata dal fatto che il cyberbullo ha la possibilità di esercitare le sue vessazioni mantenendo l'anonimato, cioè non svelando la sua identità, o comunque "nascondendosi" dietro lo schermo di un telefonino o di un computer. La distanza fisica creata dallo schermo da un lato incrementa la baldanza del bullo, dall'altro ne riduce o ne annulla del tutto le capacità di cogliere lo stato d'animo della vittima. La vittima, dal canto suo, vede enormemente amplificati i soprusi subiti, innanzitutto perché possono raggiungerla in qualunque momento del giorno o della notte, in secondo luogo perché, come nel caso delle chat di gruppo o dei social network, messaggi verbali, immagini o video che la riguardano possono diventare visibili a un vasto pubblico di spettatori.

ESAME DEI COMPORTAMENTI MAGGIORMENTE RILEVANTI LEGATI AL BULLISMO

Psicologia e giurisprudenza distinguono normalmente sei condotte di bullismo:

- il bullismo fisico
- il bullismo verbale
- il bullismo relazionale
- il bullismo sessuale
- il bullismo discriminatorio

Il **bullismo fisico** comprende atti di aggressione fisica da parte di una o più persone nei confronti di un individuo. Il contatto fisico tra bullo e vittima può manifestarsi come spinte, strattonamenti, schiaffi, pugni, calci o sputi. Questo tipo di bullismo include anche la distruzione, il danneggiamento o il furto di materiale scolastico o altri effetti personali della vittima. L'aggressore spesso possiede una forza fisica superiore, rendendo complesso per la vittima difendersi o allontanarsi. La vittima può trovarsi in una situazione di impotenza o sottomissione. Determinati comportamenti riconducibili al bullismo fisico possono costituire reati quali percosse, lesioni personali, rissa, violenza privata, atti persecutori, omicidio preterintenzionale, omicidio, danneggiamento e furto. Lo sputo è invece considerato un illecito civile di ingiuria.

Il **bullismo verbale** è una forma di aggressione che si realizza attraverso l'uso delle parole. Si manifesta tramite insulti, minacce o atti di derisione. L'impiego di termini umilianti e dispregiativi nei confronti della vittima mira a intimidire o a ridurre la sua dignità. Il bullismo verbale può configurare i reati di minaccia, atti persecutori, diffamazione, bestemmia, manifestazioni oltraggiose verso i defunti, istigazione a delinquere, istigazione a pratiche di pedofilia e

pedopornografia, nonché istigazione a disobbedire alle leggi. Può inoltre costituire illecito civile di ingiuria. Sebbene il bullismo fisico e quello verbale presentino caratteristiche differenti, spesso si verificano insieme nelle dinamiche dell'intimidazione.

Il bullismo relazionale, noto anche come bullismo ostracizzante, si configura nell'isolamento o nell'esclusione intenzionale della vittima da un gruppo di riferimento. Tale condotta si manifesta mediante l'impiego di un "linguaggio del corpo ostile", con modalità di "violenza psicologica del silenzio", nonché attraverso atti di umiliazione, calunnia e diffamazione ai danni della vittima. Il bullismo relazionale, a seconda delle circostanze, può integrare gli estremi dei reati di calunnia, simulazione di reato e diffamazione.

Il **bullismo sessuale** rappresenta una forma di aggressione, sia fisica che verbale, connotata da elementi a sfondo sessuale, suscettibile di arrecare offesa o intimidazione alla vittima. Tale condotta può configurarsi come reato di divulgazione di materiale pedopornografico, diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti oppure istigazione a pratiche di pedofilia e pedopornografia. Ulteriormente, il bullismo sessuale può integrare il reato di corruzione di minorenne. Nei casi più gravi, tali comportamenti possono evolvere nei reati di violenza sessuale o atti sessuali con minorenne.

Il bullismo discriminatorio è una manifestazione aggressiva dettata da razzismo e xenofobia. di bullismo può sfociare nei reati di violenza sessuale e atti sessuali con minorenne. Si sostanza attraverso aggressioni verbali o relazionali, e talvolta, in casi estremi, anche fisiche.

Preadolescenti e adolescenti vittime di bullismo discriminatorio vengono insultati, minacciati o derisi, emarginati e a volte anche percossi per il loro colore della pelle, per i loro tratti somatici, per il modo in cui vestono o in cui parlano, per il credo religioso. Il bullismo discriminatorio è causa spesso della "ghettizzazione della vittima". La condotta di bullismo discriminatorio potrebbe integrare il reato di istigazione a disobbedire alle leggi. Nei casi più estremi questo tipo di bullismo sfocia nei reati di istigazione al suicidio e omicidio. Una fattispecie di bullismo discriminatorio è rappresentata dal bullismo omotransfobico. Consiste in azioni deliberate da parte del bullo volte a denigrare ed emarginare la vittima per il suo reale o presunto orientamento sessuale o per la sua identità di genere o espressione di genere. I relativi risarcimenti patrimoniali dei danni patiti dalla vittima in caso di condanna dell'imputato potrebbero essere già liquidate dal giudice penale se vi è stata costituzione di parte civile della vittima e se le prove acquisite consentono la liquidazione. Se le prove acquisite non consentono la liquidazione, il giudice penale pronuncia condanna generica e rimette le parti davanti al giudice civile. Se la vittima, invece, non si è costituita parte civile nel processo penale e viene dichiarata danneggiata dal giudice penale, potrà ottenere il risarcimento economico soltanto dal giudice civile attraverso una nuova causa. La condotta del bullo espone, dunque, i genitori e gli esercenti la potestà genitoriale sullo stesso a risarcire tanto i danni patrimoniali quanto i danni non patrimoniali subiti dalla vittima. Tra i danni non patrimoniali risarcibili, si rammenta il danno biologico e il danno morale patiti dalla vittima: il primo concerne il danno alla salute e quindi la lesione all'integrità psico-fisica; il secondo riguarda l'ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.

ESAME DEI COMPORTAMENTI MAGGIORMENTE RILEVANTI LEGATI AL CYBERBULLISMO:

Il cyberbullismo, a sua volta, è integrato dalle seguenti sette diverse condotte:

- flaming
- harassment
- cyberstalking
- denigration
- impersonation
- outing and trichery

- exclusion

Il legislatore non ha ancora fornito una puntuale e tassativa definizione delle sette diverse specie afferenti al più ampio genus di cyberbullismo.

Il **flaming**, o lite furibonda, consiste nell'insultare, provocare o offendere una persona all'interno di social network o forum online. Questa condotta si distingue per il fatto che gli atti di ostracismo avvengono in contesti frequentati da numerosi utenti digitali, differenziando così il flaming dal semplice harassment. Tale comportamento può configurare i reati di diffamazione e di molestia o disturbo alle persone.

L'harassment o molestia consiste nell'invio di messaggi insultanti e volgari ad una persona, ripetuti nel tempo e attraverso la rete in rapporto "uno a uno". È una condotta che può integrare l'illecito civile di ingiuria oltre i reati di molestia o disturbo alle persone e atti persecutori.

Il **cyberstalking**, o molestia informatica, si configura come un insieme di comportamenti molesti e reiterati condotti attraverso strumenti telematici. Tali condotte risultano idonee a generare nella vittima uno stato di ansia o paura persistente e grave, oppure a determinare un fondato timore per la propria incolumità o quella dei propri familiari, inducendo talvolta un cambiamento nelle abitudini quotidiane. Il cyberstalking integra gli estremi del reato di atti persecutori e può concorrere con altre fattispecie criminose quali diffamazione, istigazione al suicidio, omicidio, violenza privata, minaccia, molestia o disturbo alle persone.

La **denigration** o denigrazione si riferisce a condotte intenzionali finalizzate a ledere la reputazione e le relazioni sociali di una persona, attraverso la diffusione, anche sui social media, di informazioni potenzialmente false. Tali comportamenti possono configurare reati quali diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, divulgazione di materiale pedopornografico, nonché diffusione non autorizzata di immagini o video sessualmente espliciti. In presenza di minori coinvolti, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale del responsabile potrebbero essere citati innanzi all'autorità giudiziaria civile per abuso dell'immagine altrui.

L'impersonation o personificazione si verifica quando viene violato un account o si accede senza autorizzazione a programmi o contenuti associati all'account stesso. Questa condotta può configurare i reati di sostituzione di persona, detenzione e diffusione non autorizzata di codici di accesso a sistemi informatici o telematici, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, accesso non autorizzato a un sistema informatico o telematico e frode informatica.

L'**outing and trichery o rivelazione e inganno**, si verifica quando il bullo carpisce la fiducia che la vittima riponeva nello stesso, avendo questi, a tradimento, propagato attraverso la rete informazioni, confidenze, documenti o file riservati. La condotta potrebbe integrare i reati di diffamazione, interferenze illecite nella vita privata, e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Inoltre, il bullo potrebbe essere soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria a causa della detenzione, messa in circolazione e commercio, anche clandestino, di scritti, disegni e immagini osceni appartenenti alla vittima.

L'**exclusion** o esclusione consiste nell'espulsione intenzionale della vittima ad opera del bullo da un gruppo presente in rete, chat, post, game interattivo o da altri ambienti protetti da password.

L'IMPORTANZA DELLA PREVENZIONE

In ambito scolastico, la prevenzione implica l'adozione di un approccio sistemico volto a incrementare la consapevolezza tra alunni, docenti, personale non docente e famiglie riguardo alla natura del bullismo e alle possibili conseguenze sulla vittima, sugli spettatori e su chi mette in atto condotte prevaricatrici.
La prevenzione rappresenta un elemento imprescindibile per:

- promuovere e consolidare competenze, attitudini e comportamenti che favoriscano il benessere individuale e collettivo;
- ridurre i fattori di rischio, interrompendo l'evoluzione delle problematiche e contrastandone le manifestazioni;
- limitare l'impatto sociale e personale derivante da comportamenti problematici.

Gli interventi legati alla prevenzione rappresentano davvero un elemento imprescindibile nella "lotta "al bullo e al cyberbullo sono tre, rubricati in ordine di gravità valutativa svolta dal docente o dal consiglio di classe o da altri operatori.

FASE 1 - PREVENZIONE PRIMARIA
Questa fase prevede azioni rivolte all'intera comunità scolastica. L'obiettivo è promuovere il rispetto reciproco tra gli studenti, creando un ambiente positivo e favorendo il senso di appartenenza alla scuola. Un approccio efficace consiste nell'attuazione di una politica scolastica integrata che coinvolga tutte le componenti scolastiche e le famiglie, al fine di fornire supporto e informazioni agli studenti. Tra le iniziative, l'utilizzo di questionari anonimi destinati a tutta la popolazione scolastica consente di rilevare situazioni di disagio o episodi di bullismo e cyberbullismo. In presenza di comportamenti che possano causare disagio, il docente coordinatore comunica tempestivamente la situazione alle famiglie e ne informa il consiglio di classe; analogamente, nei casi di presunte condotte gravi di bullismo o cyberbullismo, tali informazioni vengono trasmesse alla famiglia dell'alunno interessato. L'istituzione della **Giornata del rispetto prevista per il 20 gennaio dall'articolo quattro della legge 17 maggio 2024 n. 70** rappresenta un'occasione di approfondimento e sensibilizzazione sui temi della non violenza. Sono previste attività ed incontri dedicati, l'integrazione dei percorsi didattici di educazione civica e la partecipazione alla giornata nazionale contro il bullismo ed il cyberbullismo.
La prima fase di segnalazione ha lo scopo di raccogliere e prendere in carico eventuali segnalazioni di presunti episodi di bullismo. In tali circostanze, il dirigente scolastico o il Referente d'Istituto e il Team incaricato raccolgono documentazione dettagliata relativa ai fatti, alle persone coinvolte, ai luoghi, alle tempistiche e alle circostanze degli eventi. **Il modulo di valutazione dell'insegnante (allegato n.1)** viene compilato dal docente o dal coordinatore di classe; **il modulo di prima segnalazione (allegato n.2),** allegato al presente codice interno, può essere compilato da studenti, testimoni, docenti, personale ATA, dirigente scolastico, familiari della vittima o della persona segnalata. Il modulo viene consegnato al Referente bullismo/cyberbullismo o a un docente che provvederà a inoltrarlo.
La prima segnalazione non identifica necessariamente un caso conclamato di bullismo, ma avvia un processo di analisi e valutazione specifica della situazione. A seguito delle segnalazioni, è necessario procedere con una valutazione del grado di gravità e decidere sulle azioni da adottare. In presenza di episodi acuti, la priorità viene data alla tutela della vittima, prevedendo successivamente interventi rivolti all'autore del comportamento e al gruppo classe. Si raccomanda, in tali situazioni, di seguire queste fasi:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con l'autore o autori;

- eventuale colloquio con tutti gli autori insieme;
- possibile incontro con vittima e autore/i, se appropriato;
- informazione e coinvolgimento dei genitori.

Le modalità operative possono variare in base alle caratteristiche di ciascuna situazione. Secondo la normativa vigente:

- in caso di comportamenti rilevanti penalmente, la Scuola deve segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- in caso di segnalazione di episodi di cyberbullismo, il Dirigente scolastico è tenuto a informare tempestivamente la famiglia come indicato dalla L. 71/2017. È raccomandata una consultazione preventiva con il Team Antibullismo e per l'Emergenza per concordare comunicazioni e strategie d'intervento.

Se la segnalazione avviene tramite il Dirigente Scolastico, questi inoltra la documentazione al Referente bullismo/cyberbullismo che contatta e convoca il Team di gestione dell'emergenza.

FASE 2 - PREVENZIONE SECONDARIA

La prevenzione si attua attraverso l'intervento dei Consigli di Classe, che promuovono azioni mirate rivolte ai singoli gruppi classe in cui si manifestano chiaramente fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con l'obiettivo di creare un clima fondato sul rispetto reciproco. Il Consiglio di Classe ha il compito di esprimere una ferma condanna nei confronti di qualsiasi forma di sopraffazione, coinvolgere attivamente le famiglie mediante una tempestiva comunicazione degli episodi, adottare tutte le misure idonee a prevenire comportamenti tipici del bullismo e del cyberbullismo, e utilizzare metodologie quali il problem solving o il role playing per favorire relazioni di qualità, riflessioni in classe, attività extracurriculari volte a sviluppare la cittadinanza attiva e un monitoraggio costante. Delle iniziative intraprese, così come di quelle ulteriormente predisposte dal Consiglio di Classe, è responsabile il coordinatore, che ne riferisce al referente scolastico.

Nella seconda fase, dedicata alla valutazione approfondita, il referente o il team bullismo/cyberbullismo raccoglie tutte le informazioni relative all'accaduto tramite il modulo di valutazione approfondita (allegato 2), il Modulo di Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto (allegato n. 3) , per determinare la natura, la frequenza e la gravità del presunto episodio di bullismo. In questa fase è fondamentale astenersi da giudizi affrettati, privilegiando la creazione di un clima empatico, solidale e aperto al confronto, che consenta una raccolta oggettiva delle informazioni; l'adulto assume pertanto il ruolo di mediatore in un contesto neutro.

Il Consiglio di Classe, nel suo complesso, partecipa attivamente nella gestione della situazione segnalata, contribuendo alla raccolta di ulteriori elementi anche attraverso l'utilizzo di strumenti specifici somministrati agli studenti, quali self report e questionari, concordando modalità di intervento e analizzando le risorse interne ed esterne all'istituto (psicologo, medico, altre figure professionali).

FASE 3 - PREVENZIONE TERZIARIA

La prevenzione terziaria viene attuata dal consiglio di classe attraverso una serie di iniziative mirate a singoli studenti che manifestano atteggiamenti o comportamenti riconducibili a forme di bullismo o cyberbullismo. L'obiettivo principale è favorire un recupero tempestivo dello studente; a tal fine, il consiglio di classe è chiamato ad attuare differenti misure, quali: comunicazione alle famiglie del presunto autore o della potenziale vittima, osservazione sistematica dei casi, condanna esplicita di ogni atto di sopraffazione o intolleranza, segnalazione al dirigente scolastico, al referente dell'area e ad altre figure di supporto. Ulteriori azioni possono includere l'adozione di strategie preventive

per evitare il verificarsi di condotte a rischio, il rafforzamento delle competenze emotive tramite programmi di peer education, incontri specifici con le famiglie degli studenti coinvolti, riflessioni in classe e partecipazione ad attività extracurriculari finalizzate alla promozione della cittadinanza attiva e della socializzazione.
Sulla base delle rilevazioni effettuate:

- Qualora i fatti NON risultino configurabili come bullismo o cyberbullismo, non si procederà con interventi specifici, ma si continuerà con il piano educativo previsto per la prevenzione universale.
- Nel caso in cui i fatti siano confermati da prove oggettive, dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie e valutato la gravità della situazione relativa alla vittima, all'autore e al gruppo/classe, il Team competente determinerà le azioni più opportune da intraprendere.

Il livello di urgenza degli episodi di bullismo o vittimizzazione prevede:

- Comunicazione rivolta alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (tramite convocazione scritta o telefonica).
- Comunicazione ai genitori dell'autore/bullo/cyberbullo (convocazione) mediante lettera del Dirigente Scolastico.
- Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia agli organi di polizia o all'autorità giudiziaria competente (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.), che può portare all'attivazione di un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte).

Nel caso in cui la famiglia manifesti mancata collaborazione, motivazioni ingiustificate, atteggiamenti oppositivi, inadeguatezza educativa o recidiva nei comportamenti, si procederà con la segnalazione ai Servizi Sociali comunali, basandosi sulle informazioni acquisite dalle diverse sezioni valutative:

- gravità della sintomatologia della vittima;
- gravità della sintomatologia dell'autore.

In funzione di questi elementi, viene definito un livello di priorità dell'intervento, articolato su tre gradi: verde (meno grave), giallo (grave e sistematico), rosso (molto grave ed emergenziale). A ciascun livello corrispondono specifiche azioni operative. Il team per l'emergenza, una volta individuata la tipologia di intervento più adeguata, ha il compito di coinvolgere le ulteriori figure professionali incaricate di supportare l'attuazione dell'intervento stesso (ad esempio, i docenti della classe per l'attività educativa con il gruppo classe).

SEGNALAZIONI E GESTIONI DEI CASI

PROTOCOLLI OPERATIVI DELLA SCUOLA IN CASO DI BULLISMO O CYBERBULLISMO
La procedura relativa agli atti di bullismo e cyberbullismo nel nostro Istituto si articola in quattro fasi. Qualora venga segnalato un comportamento potenzialmente riconducibile al bullismo o al cyberbullismo, l'informazione viene comunicata immediatamente al Dirigente Scolastico. Il processo prosegue secondo le fasi indicate di seguito:

Fase 1

Nella prima fase, la segnalazione serve ad accogliere un caso presunto di bullismo e avviare la presa in carico della situazione. In presenza di episodi sospetti, il Dirigente Scolastico, il Referente d'Istituto e il Team preposto raccolgono documentazione sui fatti, sulle persone coinvolte, sul luogo e sulle circostanze dell'accaduto, nonché sulla frequenza degli episodi, con l'obiettivo di raccogliere dati oggettivi.

La segnalazione iniziale non implica necessariamente la conferma di un caso di bullismo: è finalizzata ad attivare una valutazione approfondita della situazione.
Sulla base delle informazioni ottenute, viene effettuata una prima valutazione della gravità e vengono definite le azioni da intraprendere. Nei casi più gravi, la priorità è tutelare la vittima, e successivamente coinvolgere il bullo/prevaricatore e la classe. Di fronte a episodi denunciati o sospetti, il seguente schema di intervento è consigliato:

- colloquio individuale con la vittima;
- colloquio individuale con il bullo; oppure eventuale colloquio con i bulli insieme (in caso di gruppo);
- eventuale colloquio con vittima e bullo/i, se le circostanze lo permettono;
- coinvolgimento dei genitori di vittima e bullo/i.

Considerando che ogni situazione di bullismo presenta caratteristiche specifiche, l'ordine degli interventi può essere adattato di volta in volta.
Secondo la normativa vigente:

- Se il comportamento ha rilevanza penale, la scuola è tenuta a segnalare l'evento all'autorità giudiziaria;
- In caso di cyberbullismo, il Dirigente scolastico informa tempestivamente la famiglia come previsto dalla L. 71/2017. È comunque raccomandata una consultazione preventiva con il Team Antibullismo ed Emergenza per concordare le modalità di comunicazione e gli eventuali interventi.

Se la segnalazione iniziale viene inviata al Dirigente Scolastico, quest'ultimo inoltra il documento al Referente bullismo/cyberbullismo, che provvede a contattare e convocare il Team di gestione dell'emergenza.

FASE 2

Valutazione approfondita, il referente/team bullismo/cyberbullismo provvederà a raccogliere le informazioni sull'accaduto utilizzando il Modulo di valutazione approfondita (allegato 2), il Modulo di Fenomenologia del bullismo: il gruppo e il contesto (allegato n.3). In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è, piuttosto, necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro.

SCOPO	CONTENUTO	CHI	QUANDO
Raccolta di informazioni per valutare esattamente la tipologia e la gravità dei fatti e definire un intervento	Informazioni sull'accaduto; tipologia e gravità dei fatti; Informazioni su chi è coinvolto e con quale ruolo; Livello di sofferenza della vittima; caratteristiche di rischio del bullo	Viene effettuata dal team bullismo attraverso interviste e colloqui con gli attori principali, singoli o gruppi	Entro pochi giorni da quando è stata presentata la scheda di segnalazione

Tutto il Consiglio di Classe costituisce parte coinvolta e di supporto nell'affrontare la situazione segnalata al fine di raccogliere ulteriori informazioni (anche attraverso la somministrazione di

appositi strumenti agli alunni quali self report, questionari) concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri…).

FASE TRE "GESTIONE DEL CASO"

Dall'analisi dei dati contenuti nella scheda di valutazione approfondita è possibile determinare il livello di rischio e identificare l'intervento più appropriato.

In particolare:

- Qualora i fatti non risultino configurabili come episodi di bullismo o cyberbullismo, non verranno attuate misure specifiche e si proseguirà con il piano educativo previsto (prevenzione universale).
- Se i fatti sono confermati da prove oggettive, dopo la raccolta delle informazioni e la valutazione della gravità in relazione alla vittima, all'autore e al gruppo/contesto, il Team definirà gli interventi da intraprendere.
- In presenza di conferma, si procederà con la convocazione del Consiglio di classe, che valuterà il provvedimento disciplinare più adeguato in funzione della gravità rilevata. Il livello di urgenza previsto per situazioni di bullismo o vittimizzazione comporta:
 - Comunicazione alla famiglia della vittima a cura del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica);
 - Comunicazione ai genitori dell'autore dell'episodio (convocazione) tramite lettera del Dirigente scolastico;
 - Eventuale avvio della procedura giudiziaria: segnalazione alle Forze dell'Ordine o all'autorità giudiziaria (Carabinieri, Polizia Postale, ecc.) per l'attivazione di provvedimenti di ammonimento o penali (eventuale querela di parte).
- Qualora la famiglia manifesti scarsa collaborazione, attitudini oppositive, inadeguatezza educativa o sia recidiva nelle condotte, sarà effettuata una segnalazione ai Servizi Sociali competenti.

FASE QUATTRO "IL MONITORAGGIO"

Il monitoraggio a breve e a lungo termine ha l'obiettivo di valutare eventuali cambiamenti successivi all'intervento. Tale attività sarà svolta mediante la scheda di monitoraggio (allegato n.4).

Il monitoraggio a breve termine viene effettuato dopo circa una settimana per verificare se sono intervenute variazioni, ad esempio se la vittima percepisce un cambiamento nella propria situazione o se il bullo/bulli hanno rispettato quanto definito nei colloqui con il team o con gli insegnanti.

Un monitoraggio a lungo termine può essere condotto dopo 1 o 2 mesi per rilevare se la situazione rimane stabile nel tempo.

Se dal monitoraggio emerge che la situazione persiste, è necessario riavviare il processo.

ANALISI DEI RISCHI

La gestione dei casi di bullismo e cyberbullismo è affidata al Team d'Istituto dedicato, che si occupa della presa in carico, della valutazione delle segnalazioni e della definizione degli interventi più idonei, provvedendo inoltre al monitoraggio costante dei casi. Il processo avviene in collaborazione con il Dirigente scolastico, i docenti e le famiglie degli studenti coinvolti.

A seguito della segnalazione iniziale, viene effettuata una valutazione approfondita dell'evento mediante colloqui con tutte le persone interessate, al fine di determinare la tipologia e la gravità degli episodi e individuare le strategie di intervento più opportune. Tale analisi è curata dal team specializzato per l'emergenza della scuola e può coinvolgere tutti i soggetti direttamente o indirettamente implicati: chi ha effettuato la segnalazione, la vittima, i testimoni, il corpo docente,

i genitori e gli autori degli atti. Le modalità di valutazione vengono definite in funzione delle specificità del caso.
Le aree oggetto di approfondimento includono l'esame dettagliato dell'evento, l'identificazione dei ruoli assunti dai vari partecipanti, la tipologia dei comportamenti rilevati e la loro durata nel tempo. La procedura prevede la compilazione della scheda di valutazione approfondita (allegato n.3) e della scheda di analisi del rischio (allegato n.4).

DECISIONE
In base alle informazioni acquisite dalle diverse sezioni

- gravità della sintomatologia della vittima
- gravità della sintomatologia del bullo

si delinea il livello di priorità dell'intervento. In base al livello verranno poi delineate le azioni da intraprendere. Il team per l'emergenza, una volta decisa la tipologia di intervento da attuare, ha il compito di coinvolgere le altre figure che supporteranno nella realizzazione dell'intervento/degli interventi (es. i docenti della classe per l'intervento educativo con la classe).
Quanto sopra premesso, le azioni da intraprendere quando si verificano episodi di bullismo o cyberbullismo sono di varia natura, perché toccano aspetti legati ai processi educativi, aspetti di natura disciplinare e aspetti legali che si possono così riassumere:
a) accertamento dei fatti
b) segnalazioni di eventuali reati perseguibili d'ufficio all'autorità giudiziaria;
c) accertamenti relativi ad eventuali responsabilità degli adulti incaricati della vigilanza degli alunni
d) attivazione delle compagnie assicuratrici
e) apertura di procedimenti disciplinari a carico degli alunni responsabili di atti di bullismo e cyberbullismo
f) interventi educativi e di supporto alla vittima

INFRAZIONE	CONDOTTA	SANZIONE	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno riceve chiamate o notifiche di messaggi	Prima violazione: richiamo verbale Seconda violazione: richiamo scritto Terza violazione: nota disciplinare	Docente
	L'alunno utilizza il cellulare	Prima violazione: richiamo verbale Seconda violazione: richiamo scritto Terza violazione: nota disciplinare	Docente C.d.C
	L'alunno utilizza il cellulare durante una verifica scritta	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa	Docente C.d.C
Violazione della riservatezza delle	L'alunno mediante l'uso di qualsiasi	Nota disciplinare e provvedimento	Docente C.d.C.

persone in ambiti scolastici	strumento di ripresa visiva o sonora, si procura, senza consenso degli interessati, foto, video e audio L'alunno mediante l'uso di qualsiasi strumento di ripresa visiva o sonora diffonde a terzi, senza il consenso degli interessati, foto video audio	disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa	
Bullismo fisico	Aggressione fisica	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
Bullismo verbale	Aggressione verbale	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto

Bullismo relazionale	Comportamento finalizzato ad emarginare la vittima da un gruppo	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
Bullismo sessuale	Aggressione fisica e verbale a sfondo sessuale	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
Bullismo discriminatorio	Comportamento aggressivi dettato da razzismo e xenofobia	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto

Flaming	Aggressione verbale in un social o in un forum	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
Harassment	Aggressione verbale one-to-one in rete	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
Cyberstalking	Atti persecutori in rete	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto

Denigration	Attività finalizzata a danneggiare la reputazione di una persona attraverso la rete	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
Impersonification	Violazione ed esercizio abusivo di credenziali informatiche	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto
Outing and trichery	Propalazione di confidenze altrui attraverso la rete	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto

Exclusion	Esclusione o espulsione da gruppo presente in rete	Nota disciplinare e provvedimento disciplinare di sospensione in ottica di giustizia riparativa In caso di recidiva nota disciplinare e sospensione in ottica di giustizia riparativa fino a 15 giorni Se condotta ritenuta gravissima o per grave recidiva sospensione superiore a 15 giorni	Docente Consiglio di classe Consiglio d'Istituto

SINTESI INFRAZIONE DISCIPLINARE/PROVVEDIMENTI FIGURE COINVOLTE

LE INFRAZIONI DISCIPLINARI

Sono definite azioni di Bullismo: la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo perseverante; la consapevolezza di nuocere; l'isolamento della vittima.
Il cyberbullismo (ossia «bullismo online») è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete.

LE SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio di Classe adotta nei confronti degli studenti che si rendono responsabili di atti di bullismo e cyberbullismo interventi e sanzioni di natura educativa, mirati al ripristino della correttezza comportamentale e al rafforzamento del senso di responsabilità individuale, al fine di garantire la serenità della comunità scolastica. I provvedimenti relativi a tali interventi saranno inseriti nel fascicolo personale dello studente per tutta la durata del percorso scolastico, inclusi eventuali trasferimenti o cambi di grado. Queste sanzioni integrano quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

<u>Atteggiamenti intimidatori verso gli altri (reali e virtuali)</u>

- Richiamo e annotazione sul registro
- Incontri con gli studenti coinvolti
- Discussione condivisa in classi.
- Informare e coinvolgere genitori
- Responsabilizzare gli alunni coinvolti
- Rinegoziare le regole condivise

<u>Danni e sottrazioni di materiale altrui</u>

- Richiamo e annotazione sul registro
- Incontri con gli alunni coinvolti

- Convocazione dei genitori e riparo del danno
- Dirigente Scolastico - Referente
- Docenti - Coordinatori di classe
- Genitori

Danni alle strutture e attrezzature scolastiche
- Richiamo e annotazione sul registro
- Condurre gli alunni alla riflessione sull'accaduto.
- Informare i genitori e riparazione del danno

MISURE DISCIPLINARI
- Deferimento al Dirigente Scolastico
- Segnalazione tramite richiesta scritta da parte dei docenti e relative motivazioni
- Partecipazione ad esperienze didattiche finalizzate.
- Realizzare un percorso sull'utilizzo corretto e consapevole di internet. Relazione scritta sull'accaduto e convocazione dei genitori.
- Lettera di scuse o incontro con la vittima.
- Compito sul bullismo/cyberbullismo.
- Attività a favore della comunità scolastica.
- In caso di danni a persone o cose, comunicazione ai genitori per il risarcimento stabilito.

ORGANI PREPOSTI

La già citata legge 29 maggio 2017, n. 71, così come modificata da ultimo dalla legge 17 maggio 2024, n. 70, congiuntamente al d.m. 13 gennaio 2021, n. 18, recante "linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo" hanno costituito organi scolastici a presidio permanente contro i due fenomeni in parola.

<u>Il Dirigente Scolastico</u>

● Individua attraverso il Collegio dei Docenti, un referente del bullismo e cyber bullismo e un'equipe antibullismo da esso coordinata;

● coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;

● prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;

● promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;

● favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

● prevede azioni culturali e educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

● Ai sensi della circolare U3212 del 15.01.24 del MIM: "Il Dirigente scolastico deve accertare se, al verificarsi di episodi di bullismo o di cyberbullismo, vi sia stato un difetto o un'omissione di vigilanza da parte del personale scolastico (docenti o ata). Al riguardo è da rilevare che spesso gli episodi avvengono "al cambio dell'ora" o "durante la ricreazione". È appena il caso di ricordare che la vigilanza sugli alunni deve avvenire senza soluzione di continuità e pertanto il Dirigente scolastico deve impartire disposizioni di servizio che regolamentino gli obblighi di vigilanza da parte del

personale dipendente. Carenze nella vigilanza degli alunni possono configurare la culpa in vigilando ex articolo 2048 Codice civile e, in sede penale, il reato di abbandono di minore ex articolo 591 Codice penale. Anche su questi aspetti il Dirigente scolastico deve effettuare un'istruttoria, e, ove vi sia stato un difetto di vigilanza, aprire e concludere procedimenti disciplinari per violazione degli obblighi di servizio. Con specifico riferimento al cyberbullismo, il personale scolastico deve vigilare sul rispetto del divieto di utilizzo di telefoni cellulari e smartphone a scuola."

Il Referente del "Bullismo e Cyberbullismo"

È un organo monocratico introdotto dall'art. 4, c. 3, legge 29 maggio 2017, n. 71, ai sensi del quale ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto al bullismo e cyberbullismo.
Il referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo svolge i seguenti compiti:

- collabora con gli insegnanti della scuola
- fornisce consulenza e cura la formazione del personale scolastico
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti
- cura la formazione degli studenti e delle famiglie
- coadiuva il dirigente scolastico nella redazione dei piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo
- monitora i casi di bullismo e di cyberbullismo
- elabora annualmente dati statistici relativi ai casi di bullismo e di cyberbullismo occorsi a scuola e riferisce in Collegio dei Docenti e in Consiglio d'Istituto
- comunica i dati statistici ai referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- coadiuva il team antibullismo e il team per l'emergenza
- crea alleanze con i referenti degli uffici scolastici regionali e territoriali per il bullismo e il cyberbullismo
- crea rete con le forze dell'ordine, psicologi, assistenti sociali e pedagogisti
- rende disponibile a studenti, genitori e personale scolastico il facsimile "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
- partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA
- cura l'autoformazione continua per il contrato dei fenomeni di bullismo di cyberbullismo", avvalendosi anche di attività formative offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio
- cura ed aggiorna il codice interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.

Il Team antibullismo è costituito:

- dal dirigente scolastico
- referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo
- dall'animatore digitale
- dagli esperti dello sportello di ascolto psicologico fornito da Civitas srl;
- dal presidente del Consiglio d'Istituto
- dai rappresentanti degli studenti presso il Consiglio d'Istituto.

Il team antibullismo è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce la prima volta all'inizio di ogni anno scolastico. Il team antibullismo ha il compito di individuare per singolo anno scolastico le strategie e gli interventi interni di prevenzione contro il bullismo e il cyberbullismo.

Provvederà ad individuare i più opportuni strumenti per realizzare la prevenzione primaria, secondaria e terziaria.

Il Team per l'emergenza è costituito
• dal dirigente scolastico
• dal referente scolastico dell'area bullismo e cyberbullismo e dall'animatore digitale
• dall'eventuale ente che fornisca, mediante propri collaboratori professionali, attività di informazione e consulenza psicologica presso la scuola
Il team per l'emergenza è coordinato e presieduto dal dirigente scolastico ed è convocato dallo stesso. Si riunisce al verificarsi di episodi conclamati di bullismo e cyberbullismo.
Il team per l'emergenza svolge i seguenti compiti:
• riceve la scheda rubricata "prima segnalazione di caso di presunto atto di bullismo e/o cyberbullismo"
• consulta il coordinatore di classe del bullo, del bullo gregario e della vittima
• istruisce il caso, redigendo dettagliando scheda di valutazione
• individua le possibili azioni da intraprendere e le condivide con i coordinatori di classe e i docenti di ciascuna classe
• se necessario, coinvolge le istituzioni e le strutture esterne della rete territoriale, quali:
• i servizi sanitari territoriali
• i servizi sociali
• la Polizia postale
• i Carabinieri
• i servizi sociali
• le associazioni di volontariato del territorio presso cui, a seguito di convenzioni già stipulate con la scuola, il bullo potrebbe svolgere percorsi di riabilitazione e riflessione, eventualmente concordati, in luogo delle misure puramente sanzionatorie • in caso di rilevanza penale del comportamento segnala l'evento all'Autorità giudiziaria.

Collegio Docenti
● promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Team Docenti/il Consiglio di Classe
● pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
● favorisce un clima collaborativo all'; interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente
● intraprende azioni congruenti con i propri alunni, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
● valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

I Genitori

● partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
● sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
● vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se il proprio figlio, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
● conoscono le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità educativa;
● conoscono il codice di comportamento dello studente;
● conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli Alunni
● sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;
● possono operare come tutor per altri studenti;
● imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni attraverso i social e gli strumenti digitali e non, che inviano;
● non utilizzano durante le lezioni o le attività didattiche in genere cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
● rispettano il divieto di acquisire durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche e previo consenso del docente;
● sono consapevoli che la divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

Il consiglio d'Istituto
Approva il Regolamento d'istituto che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo. Facilita la promozione del patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

CONCLUSIONE

Il Codice sul bullismo e il cyberbullismo costituisce una delle principali strategie adottate dall'Istituto scolastico nella prevenzione di tali fenomeni. Un'efficace politica antibullismo implica interventi che coinvolgano tutti gli ambiti della vita scolastica, inclusi aspetti culturali, pedagogici, normativi e organizzativi, e si fonda su valori condivisi tra docenti, studenti e famiglie.